



CONVENZIONE

TRA

La **FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI** (di seguito, Federazione), con sede in Roma, Via Palestro n. 75, Codice Fiscale n. 00640930582, rappresentata dal Cons. Guido Carpani nella sua qualità di Direttore Generale

E

HOMNYA S.r.l. (di seguito, Homnya), con sede legale in Roma, via della Stelletta n. 23 P.IVA 13026241003, legalmente rappresentata dal Dr. Andrea Tortorella nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione

PREMESSE

CONSIDERATO che la Federazione, ai sensi del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946, è un ente pubblico non economico in cui sono riuniti tutti gli Ordini territoriali, che assume la rappresentanza, a livello nazionale, della professione del farmacista presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio della professione del farmacista;

CONSIDERATO che HOMNYA è una società che fornisce servizi di marketing, comunicazione, analytics, gestione di dati, etc.. in ambito healthcare, rivolti a medici, farmacisti e professionisti sanitari in generale.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012 e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la legge 8 marzo 2017, n. 24;

VISTO il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 15 dicembre 2023, n. 232 ed, in particolare, l'articolo 3, comma 4;

VISTE le Linee guida per la sottoscrizione di convenzioni a titolo non oneroso, approvate con deliberazione del Comitato Centrale n. 92 del 2 luglio 2025;

VISTO l'avviso pubblico per la stipula di convenzioni per i servizi ai farmacisti, pubblicato sul sito federale il 13 novembre 2025, a seguito della deliberazione del Comitato Centrale n. 122 del 23 ottobre 2025, che ha deliberato di dare mandato agli Uffici federali di avviare procedure per raccogliere proposte di convezioni che mettano a disposizione vantaggi esclusivi, premialità, strumenti, e servizi personalizzati e pensati per semplificare e arricchire la vita professionale del farmacista;

CONSIDERATO che, in data 17 dicembre 2025, HOMNYA ha manifestato il suo interesse alla stipula di convenzioni non onerose aventi ad oggetto servizi personalizzati e pensati per semplificare e arricchire la vita professionale del farmacista;

CONSIDERATA l'attività istruttoria compiuta dagli Uffici federali che ha valutato la proposta pervenuta da HOMNYA relativamente alla formale sussistenza dei requisiti previsti dal citato avviso pubblico;

RILEVATO che HOMNYA risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e seguenti del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;

RILEVATO che la proposta di HOMNYA presenta condizioni di indubbio vantaggio per i farmacisti;

CONSIDERATO, pertanto, che è volontà della Federazione procedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 15 dicembre 2023, n. 232, alla stipula di una Convenzione con cui disciplinare gli aspetti operativi e le condizioni di maggiore favore che HOMNYA potrà praticare ai farmacisti iscritti all'Albo in relazione a vantaggi esclusivi, premialità, strumenti, e servizi personalizzati e pensati per semplificare e arricchire la vita professionale del farmacista;

VISTO la delibera n. 148 del 17.12.2025, con la quale il Comitato Centrale ha dato mandato agli Uffici federali di procedere alla sottoscrizione della Convenzione per i servizi ai farmacisti;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse e allegati)

1. Le premesse e tutti gli allegati alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa.

Articolo 2 (Oggetto)

1. Con il presente atto HOMNYA assume l'obbligo di praticare ai farmacisti iscritti all'Albo in vantaggi esclusivi, premialità, strumenti e servizi personalizzati alle condizioni di favore riportate nella proposta allegata.

Articolo 3 (Durata e decorrenza)

1. Il presente atto ha durata di 1 (un) anno decorrente dal 1° marzo 2026.

2. Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze di pubblico interesse, rinnovare la presente convenzione o procedere alla proroga del termine conclusivo di cui al comma 1, richiamando nelle premesse la convenzione stessa.

3. Fino al termine di validità della convenzione, HOMNYA può variare le condizioni indicate nella proposta allegata alla presente Convenzione solo se più vantaggiose per i farmacisti beneficiari. Ogni aggiornamento migliorativo del listino prezzi e delle condizioni più vantaggiose offerte ai beneficiari deve essere comunicato tramite PEC alla Federazione, che si riserva, a sua volta, di valutare l'accoglimento delle stesse.

Articolo 4 (Obblighi)

1. HOMNYA si impegna a mettere a disposizione una piattaforma digitale che consente ai farmacisti iscritti all'Albo, previa autonoma registrazione, di accedere a convenzioni e vantaggi esclusivi, premialità, strumenti, servizi e contenuti ideati per soddisfare esigenze personalizzate del farmacista e in particolare:

- convenzione Luce & Gas a condizioni vantaggiose;
- convenzione Noleggio Auto a tariffe vantaggiose per gli spostamenti;
- convenzione Assicurativa con soluzioni assicurative in materia di RC professionale, colpa grave, tutela legale e polizze personali;
- codici sconto illimitati per risparmiare negli acquisti online;
- edicola Digitale per rispondere al bisogno informativo dei professionisti con oltre 7000 giornali e riviste fa tutto il mondo;
- programma Fedeltà PREMIATI per avere tanti premi fra cui scegliere;
- elenco Professionisti Sanitari per aumentare la propria visibilità online e creare network;
- risorse medico-scientifiche per l'aggiornamento continuo, dalla Rassegna Stampa PubMed ai Medical Magazine;
- tool, moduli e calcolatori, strumenti pratici per risparmiare tempo in ambito legale, fiscale, assicurativo e scientifico;
- contenuti innovativi, webinar e newsletter per restare al passo con le novità.

2. All'elenco sopra indicato HOMNYA potrà aggiungere ulteriori servizi, previa autorizzazione della Federazione.

3. La Federazione si impegna ad attivare un'apposita sezione dedicata sul proprio sito istituzionale a cui i farmacisti potranno accedere liberamente per conoscere la proposta di HOMNYA.

4. La Federazione si impegna altresì a pubblicare la presente convenzione sul proprio sito istituzionale ai fini di pubblicità informativa.

5. La Federazione si impegna, infine, a trasmettere la suddetta proposta a tutti gli Ordini territoriali per un'adeguata divulgazione.

Articolo 5 (Responsabilità)

1. L'attivazione e la gestione delle singole adesioni dei farmacisti ai servizi offerti da HOMNYA non sono effettuate dalla Federazione, che resta del tutto estranea ai rapporti contrattuali tra HOMNYA e farmacista e non comportano alcuna aspettativa o obbligo in capo alla stessa.

2. La Federazione è sollevata da ogni responsabilità in ordine alla corretta applicazione delle condizioni di contratto, degli sconti e delle varie agevolazioni proposte da HOMNYA ai farmacisti beneficiari.

3. La Federazione non è responsabile, nemmeno indirettamente, per i rapporti che si instaureranno tra HOMNYA e i farmacisti beneficiari e di ogni altro onere derivante dagli stessi.
4. HOMNYA si impegna a non utilizzare il logo ed il nome della Federazione, per nessuna finalità, ivi incluse quelle commerciali o pubblicitarie.
5. HOMNYA si impegna ad assicurare che i servizi resi, anche tramite operatori economici terzi con la stessa convenzionati, sono conformi alla normativa vigente.
6. Eventuali segnalazioni da parte degli Ordini territoriali o dei farmacisti beneficiari circa l'inosservanza delle condizioni proposte da parte di HOMNYA comporteranno, laddove vengano effettivamente verificate e non tempestivamente sanate, la rimozione della pubblicazione di cui all'articolo 4 e l'esclusione di HOMNYA da future proposte, nonché la revoca della convenzione stessa.

Articolo 6 (Oneri)

1. La presente convenzione è a titolo gratuito e non comporta oneri di natura economico-finanziaria in capo alla Federazione.

Articolo 7 (Referenti della Convenzione)

1. Il Referente della Federazione per la presente convenzione è la Dr.ssa Maria Rosa Tedesco, Dirigente preposto alla Direzione Affari giuridici e Relazioni istituzionali della Federazione, contattabile ai seguenti recapiti: posta@fofi.it – Tel. 06/4450361.
2. Il Referente di HOMNYA per la presente Convenzione è la Dr.ssa Elisabetta Piccinni, contattabile al seguente recapito e.piccinni@homnya.com.
3. I Referenti sono tenuti ad assicurare la corretta esecuzione degli adempimenti previsti nel presente atto.

Articolo 8 (Sospensione, recesso e revoca)

1. Le Parti si riservano il diritto di sospendere o di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, laddove sia intervenuto un mutamento delle strategie politiche ed istituzionali della Federazione ovvero nei casi in cui la policy di HOMNYA non sia più in linea con la missione istituzionale della Federazione medesima.
2. La dichiarazione di sospensione o di recesso dovrà essere notificata alla controparte, tramite posta elettronica certificata o mediante raccomandata A.R, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
3. Il recesso non comporta alcuna penale a carico delle Parti.
4. La Federazione può procedere a revocare la convenzione nel caso di cui all'articolo 5, comma 5.
5. La revoca, notificata alla controparte tramite posta elettronica certificata o mediante raccomandata A.R, ha effetto immediato e non comporta alcuna penale a carico della Federazione.

Articolo 9 (Disposizioni finali)

1. La Federazione si riserva la possibilità di accettare proposte presentate da aziende dello stesso settore e relative a servizi analoghi a quelli già oggetto della presente convenzione.

Articolo 10
(Riservatezza e trattamento dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali negli ambiti di relativa titolarità è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed è soggetto all'applicazione delle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) con particolare riferimento all'adozione delle misure di sicurezza.

Articolo 11
(Foro competente)

1. Per ogni eventuale controversia scaturente dall'applicazione e/o esecuzione della presente Convenzione, che le Parti non riescano a risolvere con un accordo bonario, sarà competente il Tribunale di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

FEDERAZIONE ORDINI
FARMACISTI ITALIANI
Il Direttore Generale
(Dr. Guido Carpani)

HOMNYA SRL
Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione
(Dr. Andrea Tortorella)